

## **Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione**

**Regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione del 14 marzo 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, gli Stati membri sono tenuti a notificare per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva catturati dalle navi battenti la loro bandiera in acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare, nonché tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

(2) Occorre pertanto precisare le informazioni dettagliate da comunicare, la frequenza di tali comunicazioni nonché il formato da utilizzare a tale scopo.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi di ogni riserva non soggetta a TAC o a contingenti catturati dai pescherecci battenti la sua bandiera nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e:

- sbarcati direttamente nel suo territorio nel corso del trimestre precedente,
- sbarcati direttamente in paesi terzi nel corso del trimestre precedente,
- trasbordati su navi di paesi terzi nel corso del trimestre precedente.

2. Entro la fine del primo mese di ciascun trimestre ogni Stato membro notifica per via informatizzata alla Commissione i quantitativi catturati dai pescherecci battenti bandiera di un altro Stato membro nelle acque sotto la sovranità o la giurisdizione di paesi terzi e in alto mare e sbarcati nel proprio territorio nel corso del trimestre precedente.

3. Per procedere alla comunicazione delle catture di cui ai paragrafi 1 e 2 lo Stato membro utilizza il formato indicato nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

## ALLEGATO

*Omissis*

*Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità.*